

Arbitrato per l'informatica

Regolamento costitutivo

Disposizioni generali

Art. 1 Istituzione

Il "Tribunale arbitrale per l'Informatica", già istituito per iniziativa dell'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni di Milano (che in seguito sarà indicata come "Unione") potrà essere per Arbitro Unico o per Collegio Arbitrale.

Art. 2 Ambito di applicazione

Sono disciplinati dal presente regolamento entrambi i procedimenti di arbitrato che le parti, a seguito di espressa previsione nell'apposita clausola compromissoria o patto successivo, intendono instaurare per la definizione di controversie sui rapporti economico-giuridici riguardanti l'informatica, la telematica, la robotica, l'eidomatica.

Art. 3 Comunicazione alle parti

1. Per le comunicazioni che debbono essere effettuate alle parti o alla Segreteria del Tribunale Arbitrale possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.

2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna all'indirizzo del destinatario nelle forme sopra previste.

Art. 4 Rappresentanza delle parti

Le parti possono essere rappresentate da coloro ai quali abbiano espressamente conferito la procura per iscritto.

Art. 5 Copia di atti e documenti depositati

Di tutti gli atti e i documenti le parti debbono depositare un esemplare, anche in copia fotostatica, per ogni componente del Collegio e per ogni altra parte, insieme ad una copia per la Segreteria.

Art. 6 Segreteria e sede

Le funzioni di Segreteria del Tribunale Arbitrale sono svolte a cura degli uffici dell'Unione. La sede dello stesso è fissata a Milano in Corso Venezia n. 49 presso l'Unione; tuttavia le parti potranno accordarsi su una diversa sede. In questo caso la scelta dovrà essere approvata dall'Arbitro Unico o dal Presidente del Collegio.

Art. 7 Obbligo di riservatezza

Il Tribunale Arbitrale e la Segreteria sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento della procedura arbitrale.

Art. 8 Liquidazione delle spese di procedimento

La liquidazione delle spese di procedimento di conciliazione e di arbitrato è effettuata dal Tribunale Arbitrale in base all'allegata tariffa.

Art. 9 Regola generale

In mancanza di norme del presente Regolamento o di specifici richiami delle parti alle norme di diritto, il Tribunale Arbitrale ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, purché sia garantito il contraddittorio.

Procedimento arbitrale

Art. 10 Nomina degli arbitri

1. Le controversie di cui all'articolo 2 sono decise o da un Arbitro Unico o dal Collegio formato da tre arbitri, due dei quali sono nominati rispettivamente nella domanda e nella risposta da ciascuna delle parti, le quali possono anche sceglierli tra i nominativi compresi in apposito elenco predisposto a cura del Presidente dell'Unione. In mancanza di nomina di uno o di entrambi gli arbitri, alla nomina provvede il Presidente dell'Unione.
2. L'Arbitro Unico ed il Presidente Effettivo del Collegio, nonché i relativi Supplenti sono nominati dal Presidente dell'Unione per la durata di tre anni e possono essere rinominati.
3. L'accettazione scritta da parte dell'arbitro va comunicata alla Segreteria entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina; in mancanza, la nomina s'intende non accettata.
4. Alla nomina di un nuovo arbitro in sostituzione di quello che non ha accettato ovvero, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità dell'arbitro nel corso del procedimento, provvede la parte o, in caso di inerzia, il Presidente dell'Unione.

Art. 11 Ricusazione e astensione dell'arbitro

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 3, ciascuna delle parti, a pena di decadenza può presentare alla Segreteria una dichiarazione motivata di ricusazione nei casi previsti dall'articolo 51 del Codice di procedura civile ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni.
2. Sulla ricusazione decide, in via definitiva, nel caso del Collegio Arbitrale, sugli arbitri nominati dalle parti, il Presidente del Collegio, sul Presidente stesso, come sull'Arbitro Unico, il Presidente dell'Unione.
3. Nei casi sopra previsti l'arbitro ha l'obbligo di astenersi.
4. Alla nomina di un nuovo arbitro si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 12 Domanda di arbitrato e difese

1. La parte che intende promuovere il procedimento di arbitrato deve proporre con atto indirizzato al Tribunale Arbitrale con copia alla controparte, la domanda contenente, oltre al richiamo della clausola compromissoria e all'opzione procedurale:
 - a) la succinta esposizione dei fatti con la relativa documentazione a corredo e l'indicazione del valore economico della domanda,
 - b) l'eventuale indicazione della procedibilità secondo diritto od equità,
 - c) in caso di scelta di procedimento collegiale, la nomina dell'arbitro,
 - d) l'indicazione dei mezzi di prova,
 - e) la formulazione dei quesiti,
 - f) la procura al difensore, se nominato.
2. La parte convenuta entro 20 giorni dalla comunicazione della domanda deve far pervenire alla parte proponente ed al Tribunale Arbitrale la memoria difensiva nella quale, sempre in tale ipotesi, deve nominare l'arbitro oltre, ovviamente, ad esporre, pur succintamente, la propria versione dei fatti, con indicazione dei mezzi di prova ed unire la relativa documentazione e la procura al difensore, se nominato.
3. La Segreteria forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno e annota gli estremi del procedimento in un apposito registro cronologico alla data di ricevimento della domanda.

Art. 13 Competenza arbitrale

La competenza arbitrale si ritiene accettata se le parti non l'abbiano contestata espressamente entro la prima riunione di cui all'articolo 14.

Art. 14 Prima riunione del Tribunale Arbitrale

La Segreteria, entro 30 giorni dal termine fissato nell'articolo 12 comma 2, fissa la data in cui il Tribunale, sia in forma monocratica che collegiale, terrà udienza per sentire le parti e per esperire il tentativo di conciliazione. La Segreteria dà comunicazione alle parti, con almeno 15 giorni di anticipo, della data della prima riunione.

Art. 15 Regole applicabili alla procedura

1. Lo svolgimento della procedura davanti al Tribunale Arbitrale è regolata ai sensi dell'articolo 9.
2. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate di assicurare la presenza dei testi nel giorno fissato per la loro audizione.
3. Gli atti istruttori possono essere delegati dal Tribunale Arbitrale ad uno dei suoi componenti.

Art. 16 Accordo fra le parti

In caso di accordo viene redatto il verbale. L'accordo raggiunto, per espressa volontà delle parti non è impugnabile.

Art. 17 Verball e comunicazioni

Di ogni attività svolta dal Tribunale Arbitrale si redige verbale. La Segreteria dà comunicazioni alle parti di ogni atto del procedimento.

Art. 18 Lodo

1. Il lodo è redatto per iscritto.
1. In caso di Collegio Arbitrale, è deliberato a maggioranza dei voti degli arbitri riuniti in conferenza personale.
2. I componenti del Collegio possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi. Ogni componente del Collegio deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta.
3. La Segreteria trasmette a ciascuna delle parti un originale del lodo e restituisce i documenti che essa ha depositato. Un originale resta depositato presso la Segreteria insieme ad una copia di tutti gli atti e di tutti i documenti.
4. Il lodo può essere soggetto a correzione e il Tribunale Arbitrale decide sulla relativa istanza depositata in Segreteria, entro un mese dal deposito.

Art. 19 Luogo e tempo del lodo

1. Il lodo è deliberato a Milano nella sede del Tribunale Arbitrale, salvo diverso accordo delle parti.
2. Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria entro sei mesi dalla prima riunione di cui all'art. 14. Il termine può essere prorogato dal Tribunale Arbitrale quando si tratta di questioni particolarmente complesse o di questioni che richiedono indagini istruttorie ovvero quando ricorrono giusti motivi.
3. Il decorso dei termini, oltre che nei casi previsti dal presente regolamento, è sospeso dall'1 al 30 agosto di ciascuno anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 20 Transazione

L'eventuale intervenuto accordo tra le parti deve essere comunicato al Tribunale Arbitrale con esonero dello stesso dalla pronunzia del lodo.

Art. 21 Spese di procedimento

1. Riguardo alle spese le parti hanno tra loro obbligo solidale.
2. In caso di transazione o di anticipata estinzione del procedimento, le spese, salvo diverso accordo delle parti, sono poste in ragione della metà su ciascuna di loro.
3. Nel lodo il Tribunale Arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento liquidate.
4. La liquidazione delle spese di procedimento comprende:
 - a) gli onorari e le spese del Tribunale Arbitrale;
 - b) gli onorari e le spese degli esperti intervenuti nel procedimento;
 - c) le spese amministrative.

5. In caso di mancato pagamento delle spese dopo la dovuta richiesta nel rispetto dell'obbligo solidale, può essere dichiarata estinta la procedura.

Clausola compromissoria tipo

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale per l'Informatica istituito dall'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni di Milano.

Il Tribunale suddetto, con sede in Milano, Corso Venezia 49, salvo diverso accordo delle parti, potrà essere per Arbitro Unico o per Collegio Arbitrale in conformità al relativo Regolamento.